

Norme per il funzionamento del Collegio dei Probiviri del C.T.S.
e per il raccordo con le norme cogenti contenute nel Regolamento del CTS

Art. 1 Costituzione del Collegio

- a) Il Collegio dei Probiviri del Comitato Tecnico Scientifico delle Discipline Bio Naturali della Regione Lombardia (di seguito C.d.P.) è nominato dall'Assemblea Plenaria del CTS nella prima riunione utile dopo il rinnovo del Consiglio Direttivo, con una maggioranza qualificata di 3/5 dei presenti.
- b) È composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri proposti dal Consiglio Direttivo o candidati da un Ente membro del CTS scelti liberamente tra le persone che, per credibilità, autorevolezza ed esperienza, diano garanzie di onestà, serietà e imparzialità.
- c) Nel corso della prima riunione, convocata dal Presidente del CTS, i membri eletti procedono alla elezione del Presidente del Collegio dei Probiviri.
- d) Resta in carica 3 anni. La carica è rinnovabile e incompatibile con altre cariche elettive all'interno del CTS. In caso di manifesta incompatibilità con le funzioni e i compiti istituzionali, un membro del C.d.P. può essere revocato dall'Assemblea Plenaria del CTS con una maggioranza qualificata dei 2/3.
- e) In caso di dimissioni o di impossibilità ad espletare le funzioni da parte di un membro del C.d.P., lo stesso viene sostituito con le stesse modalità dell'elezione originaria nella prima riunione utile dell'Assemblea Plenaria del CTS. In caso di dimissioni contemporanee di almeno 3 membri del C.d.P., lo stesso decade e sarà rieletto ex-novo nella prima riunione utile dell'Assemblea Plenaria.
- f) I membri del C.d.P. non ricevono di norma alcun emolumento e/o rimborso spese, nell'esercizio delle loro funzioni, salvo deliberazione diversa dell'Assemblea Plenaria del CTS.

Art. 2 Compiti e funzioni.

- a) Il C.d.P. è competente sui casi riguardanti le persone fisiche che:
 - delegate a rappresentare Enti membri del CTS in qualità di legale rappresentante o delegato pro tempore;
 - chiamate a svolgere funzioni politiche e/o operative negli organi dirigenti del CTS (Consiglio Direttivo, Segreteria Tecnica o Collegio dei Probiviri);
 - Inserite nel Registro Operatori e nel Registro Enti di Formazione in qualità di Legale rappresentante, si rendano incompatibili con l'appartenenza al CTS e con la partecipazione alle attività del CTS stesso, per indegnità derivante da atteggiamenti, comportamenti, dichiarazioni e qualsiasi altro atto sindacabile sul piano etico, morale e deontologico.

In particolare, ma non limitatamente, è competente per gli atti che possano essere in contrasto con il Codice di Autodisciplina del CTS, con la Carta Etica degli Enti di Formazione e con il Codice etico e deontologico dell'Operatore in DBN in quanto approvati dall'Assemblea Plenaria del CTS e vigenti.

- b) Il C.d.P. acquisisce competenza nei casi che rientrano nella fattispecie definita

nell'art. 2, lettera a):

- i) su istanza dell'Assemblea Plenaria, del Consiglio Direttivo o di uno o più Enti membri del CTS.
- ii) su istanza di Enti e/o Operatori iscritti ai Registri Regionali.
- iii) Per motu proprio se viene a conoscenza di fatti che rientrino nella fattispecie definita nell'Art 2, lettera a).

Art.3 Competenze e attribuzioni

Il C.d.P. è un organismo di valutazione e controllo dei comportamenti e degli atti sul piano etico, morale e deontologico. Non ha poteri sanzionatori diretti e autonomi ma propone interventi sanzionatori agli organismi gestionali e deliberativi (Consiglio Direttivo e Assemblea Plenaria). Tali organismi sono tenuti, nella prima riunione utile, a mettere all'O.d.G. le proposte del C.d.P. e ad adottarle, modificarle o respingerle. In caso di modifica o rifiuto delle proposte, gli organismi sono tenuti ad esplicitare, nel verbale della riunione e in una comunicazione al C.d.P., le motivazioni che hanno portato a respingere o a modificare la proposta sanzionatoria.

Art. 4 Procedure

Il C.d.P. prende le decisioni a maggioranza semplice dei presenti, posto che la riunione sia stata convocata con adeguati tempi di preavviso.

Il C.d.P. al ricevimento della segnalazione di un evento, fatto, comportamento ecc. che rientri nelle sue competenze, quale che ne sia l'origine, apre una istruttoria incaricando uno o più dei suoi membri o anche collaboratori esterni a raccogliere tutta la documentazione inerente, compresa una memoria della persona oggetto dell'istruttoria che dovrà pervenire entro 10 giorni dalla richiesta del C.d.P.

Entro un massimo di 60 giorni dall'apertura dell'istruttoria il C.d.P. deve chiudere l'istruttoria stessa archiviandola per manifesta insussistenza dei fatti contestati oppure proporre agli organismi decisionali la sanzione ritenuta adeguata alla situazione.

Art. 5 Sanzioni

I provvedimenti proponibili sono:

- a) **Richiamo:** per gli atti di limitata gravità posti in essere per la prima volta; consiste nel segnalare al soggetto coinvolto nella procedura, con parere documentato, il comportamento sanzionato con richiesta di un impegno scritto, da parte della persona sanzionata, a cessare immediatamente quel comportamento e ad evitare reiterazione nel futuro di comportamenti analoghi o equipollenti.
- b) **Diffida:** per atti di maggior gravità o in caso di reiterazione dell'atto già sanzionato o di comportamenti analoghi o equipollenti dopo il richiamo; consiste nel diffidare il soggetto dal ripetere gli atti o reiterare i comportamenti sanzionati. La diffida sarà segnalata a tutti i membri del CTS e a tutti gli iscritti ai Registri e dovrà essere pubblicata su tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione del soggetto sanzionato e dell'Ente di appartenenza (sito, pubblicazioni, e-mail ai soci e agli

utenti). Il testo della diffida potrà essere liberamente divulgato al pubblico dagli Enti membri del CTS, dagli Enti iscritti ai Registri Regionali e dagli Operatori in DBN iscritti ai Registri Regionali con i mezzi di divulgazione a loro disposizione.

E' fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di pubblicare il provvedimento sui mezzi di comunicazione che riterrà più idonei e opportuni.

c) **Sospensione:** per atti gravi che arrechino danni al buon nome, alla credibilità di persone, Enti e/o Istituzioni o finalizzate a ostacolare l'applicazione della legge regionale 2/2005 e/o il buon funzionamento degli organismi istituiti da tale legge, può essere disposta la sospensione del soggetto sanzionato per un periodo da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni. La sospensione comporterà l'impossibilità da parte del soggetto a partecipare a qualsiasi istanza del CTS, sia politica che tecnica e alla cancellazione dai Registri Regionali per il periodo della sospensione. La sospensione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo anche come provvedimento cautelativo in attesa di una decisione di espulsione da parte all'Assemblea Plenaria del CTS. Il provvedimento di sospensione godrà delle stesse forme di pubblicizzazione previste per la diffida.

d) **Espulsione:** consiste nella cancellazione della persona colpita dal provvedimento dai Registri Regionali e da qualsiasi carica o funzione politica e tecnica nel CTS, nonché dell'inibizione alla stessa persona di rappresentare presso il CTS, in qualità di Legale Rappresentante o Delegato, nelle istanze e nelle attività del CTS, compresa la pubblicazione sui Registri dell'Ente stesso. Il provvedimento di espulsione potrà essere proposto dal C.d.P. al Consiglio Direttivo che lo metterà, in caso di approvazione, all'O.d.G. della prima riunione utile dell'Assemblea Plenaria, valutando un eventuale provvedimento di sospensione cautelativa nel periodo che intercorre. Avverso al provvedimento di espulsione proposto dal CD e deliberato dall'Assemblea Plenaria non è prevista possibilità di ricorso e diventa immediatamente esecutiva. Il provvedimento di espulsione godrà delle stesse forme di pubblicizzazione delle sanzioni previste dall'Art. 5, lettere b) e c).

Il CD potrà chiedere la pubblicazione del provvedimento adottato sul sito della Regione Lombardia.

Il soggetto espulso potrà chiedere il reintegro nelle attività del CTS e il reinserimento nei Registri Regionali trascorsi 3 anni dalla data di espulsione. Allo scopo dovrà presentare domanda al CD che, esaminata la richiesta, la sottoporrà alla valutazione dell'Assemblea Plenaria.

Art. 6 Corresponsabilità degli Enti

L'Ente che abbia accreditato come Legale Rappresentante o come Delegato una persona colpita da sanzione, con esclusione del semplice richiamo, potrà essere ritenuto corresponsabile del comportamento e/o dell'atto sanzionato, a meno che:

a) Gli organismi dirigenti e di controllo dell'Ente possano dimostrare di non essere a conoscenza dei comportamenti e/o degli atti sanzionati, o di esserne stati a conoscenza e di avere immediatamente attivato procedure per inibire al soggetto

sanzionato la possibilità di continuare nei comportamenti e nella reiterazione degli atti sanzionati.

- b) Si dissocino pubblicamente con tutti gli strumenti di comunicazione a loro disposizione dagli atti e comportamenti sanzionati e sollevino immediatamente la persona sanzionata da qualsiasi incarico di rappresentanza dell'Ente in ambito delle attività del CTS.
- c) Adottino nei confronti della persona un provvedimento sanzionatorio tramite un richiamo ufficiale dove siano citati i provvedimenti deliberati dagli organismi del CTS chiedendole un'assunzione di responsabilità ad evitare in futuro il reiterarsi dei comportamenti oggetto della sanzione.

L'Ente che non adempia ai punti a), b) e c), del presente Articolo, entro il limite massimo di 3 mesi, sarà ritenuto corresponsabile e sarà passibile degli stessi provvedimenti inflitti alla persona sanzionata, ove applicabili.

Art. 7 Limiti alla competenza del C.d.P.

Per tutti gli atti e i comportamenti che non rientrino nelle fattispecie definite dall'Art.2, lettera a) la competenza è in capo agli organi politici e gestionali (CD e Assemblea Plenaria) che procederanno secondo le procedure previste dall'Art. 4 in quanto applicabili. Le sanzioni previste dall'Art. 5 saranno adottate in prima persona dal CD e dall'Assemblea Plenaria con le competenze e le modalità previste nello stesso Art. 5.

Il CD ha facoltà di richiedere comunque un parere al C.d.P. anche nella materia di propria esclusiva competenza, nonché di utilizzare le competenze del C.d.P. nella gestione dell'istruttoria.

Art. 8 Norme transitorie

A tutti gli effetti, il presente regolamento, costituisce integrazione, estensione e completamento al Regolamento del CTS, in particolare a quanto previsto dall'Art. 3, lettera i) del Regolamento del CTS stesso. In caso di difformità, in attesa di un aggiornamento del Regolamento del CTS, prevalgono le norme del presente testo. Il presente articolo verrà cassato nel momento in cui il regolamento del CTS verrà modificato.

Nota: riportiamo l'articolo del Regolamento CTS da raccordare con i contenuti del presente regolamento del C.d.P.

art.3 i) Delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei membri del CTS, del Consiglio Direttivo e della Segreteria Tecnica per motivi relativi a conflitti di interesse e comportamenti lesivi delle funzioni e delle finalità degli organi del CTS in quanto definite dalla legge 2/2005. Rinvia al Collegio dei Probiviri l'esame dei casi attinenti alla sfera deontologica, etica e morale e delibera i provvedimenti disciplinari proposti dal Collegio dei Probiviri. I provvedimenti disciplinari dovranno essere ratificati dall'Assemblea del CTS nella prima convocazione successiva.